



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'udienza del giorno 07/12/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 211/2021 R.G. promossa da:
IGNAZIO URSO, rappresentata e difesa dall'avv. ZINZI PAOLO,

RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA, rappresentata e difesa dai propri funzionari a norma dell'art.
417 bis, c.p.c.,

RESISTENTE

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 11.03.2021 il ricorrente esprimeva di essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto della provincia di Pesaro e Urbino quale personale ATA, prestando l'ultimo servizio presso l'Istituto comprensivo "Olivieri" di Pesaro.

Aveva svolto il servizio militare dal 18.05.1994 al 05.05.1995, successivamente alla data di conseguimento del diploma che consente l'accesso alle suddette graduatorie. Tuttavia, il Miur non aveva valutato correttamente il servizio di leva obbligatorio in quanto i decreti ministeriali di inserimento e aggiornamento delle graduatorie consentivano la valutabilità piena del servizio militare solo se espletato "in costanza di nomina" attribuendo 6,00 punti mentre al servizio militare prestato non in costanza di nomina solo il punteggio di 0,60.

I suddetti decreti, secondo il ricorrente erano illegittimi e dovevano essere disapplicati perché in contrasto con l'art. 485, comma 7, del d.lgs. 297/1994. Applicando tale normativa al ricorrente dovevano assegnarsi ulteriori 12 punti per l'espletamento del servizio di leva obbligatorio per le classi di concorso in cui era inserito, afferenti al conseguimento del titolo di accesso prima dell'espletamento del servizio militare.

Il Miur si è opposto al ricorso per le ragioni che saranno esposte.

Il ricorso non può essere accolto.

Le norme di rango primario che vengono in considerazione sono le seguenti:

- L'art. 2050 del d.lgs. 66/2010 in base al quale "*1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. 3. Le*

norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici.

- L'art. 485, c. 7, del d.lgs. 297/1994 secondo cui *“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.”*.

Sulla specifica questione della valutabilità del servizio militare (cui è equiparato quello civile, v. art. 2103, d.lgs 66/2010) nell'ambito delle assunzioni mediante procedure selettive, si è di recente pronunciata la Corte di cassazione, con la sentenza n. 5679/2020), osservando che *“anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ...ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge”*.

Il principio di diritto è chiaramente applicabile anche alla selezione del personale tramite le graduatorie di circolo e istituto.

La Corte ha poi ritenuto che la valutazione del periodo di servizio militare o civile non sia limitata ai casi in cui questo si è svolto in costanza di rapporto di lavoro. Sulla base di una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, cit., deve infatti ritenersi che *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit),*

in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.).

Ciò premesso, la disciplina di rango secondario relativa alle graduatorie di circolo e di istituto di 3^a fascia per il personale ATA, è costituita dal d.m. n. 640 del 30.08.2017 e in particolare dall'allegato A (Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio). Nell'epigrafe della tabella ("AVVERTENZE") si prevede che il servizio militare di leva e quello sostitutivo, se resi in costanza di rapporto, sono considerati come servizi effettivi reso nella medesima qualifica e quindi danno diritto all'assegnazione di 6 punti; se questi servizi sono stati resi non in costanza di rapporto *"sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"* e quindi danno diritto a punti 0.60 per anno.

Questa disciplina non contrasta con le disposizioni delle fonti primarie poiché i servizi di leva e sostitutivo svolti non in costanza di rapporto sono valutati *"con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"*. Al ricorrente è infatti stato assegnato il punteggio previsto per chi ha svolto servizio presso altre amministrazioni statali.

La circostanza che il DM distingua quanto all'entità del punteggio il servizio prestato in costanza di rapporto (6 punti) da quello svolto non in costanza (0.60), non costituisce violazione di legge.

Il legislatore pone un vincolo alla discrezionalità dell'amministrazione poiché il servizio di leva deve essere valutato *"in misura non inferiore, ...di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici"* (Cass.

5679/2020) ma non impone l'equiparazione tra il servizio prestato in costanza di rapporto e quello prestato da chi non era alle sue dipendenze.

La diversità di trattamento non è irragionevole poiché le due situazioni non sono equiparabili quanto al disagio imposto a chi, già assunto, è costretto ad interrompere il rapporto per adempiere all'obbligo di leva e chi un tale disagio non è costretto a sopportare.

Si compensano le spese di lite avuto riguardo alla novità della questione sottoposta a questo ufficio.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, respinge il ricorso e compensa le spese di lite.

Pesaro li 07.12.2021.

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Paganelli